

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] esponendo quanto segue.

La [REDACTED] aveva venduto con rogito 6.7.2001 a [REDACTED] un immobile sito in [REDACTED] e questa lo aveva concesso in locazione alla attrice.

La venditrice aveva dichiarato la conformità dell'immobile agli strumenti edilizi ed urbanistici. In particolare, la venditrice si era assunta tutti gli oneri e le spese conseguenti alla domanda di condono ma ciò non corrispondeva completamente a verità e la parte acquirente subiva danni per ritardo nei lavori di ristrutturazione che, a loro volta, cagionavano danni all'odierna attrice per canoni di locazione ammontanti ad euro [REDACTED] dei quali chiedeva il risarcimento.

La convenuta si costituiva in giudizio e negava la propria legittimazione passiva essendo estranea al presunto contratto di locazione (non prodotto) fra [REDACTED] e [REDACTED] di entrambe le quali evidenziava essere legale rappresentante tale [REDACTED] aggiungendo, oltretutto, che parte acquirente non era [REDACTED] bensì una società di leasing e [REDACTED] era la conduttrice con obbligo di godere direttamente dell'immobile compravenduto.

All'udienza in data 12.2.2004, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, l'attore ed il convenuto insistevano nelle proprie richieste .

Il giudice non ammetteva le stesse come da ordinanza in atti e rinviava all'udienza del 21.4.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attore sono infondate e non meritano accoglimento.

Evidenzia il giudice che [redacted] non agisce nei confronti del suo contraente [redacted], ma pretende di essere risarcita dalla [redacted] con la quale ditta non ha alcun rapporto di natura contrattuale.

Ne consegue che il risarcimento dei danni sotto il profilo della responsabilità contrattuale non è concepibile.

In verità, non si ravvisano neppure elementi di responsabilità extracontrattuale a carico della convenuta la quale, semmai, potrebbe essere inadempiente in relazione al regolamento contrattuale unicamente nei confronti di [redacted]. Si precisa che anche la presunta responsabilità ex art 1337 CC invocata dalla attrice non trova fondamento nel caso in esame in quanto per tale forma di responsabilità aquiliana la [redacted] avrebbe potuto rispondere nei confronti di [redacted], e non già di [redacted] se non si fosse concluso il contratto.

Ne consegue la reiezione delle domande attoree.

Le conclusioni alle quali si è pervenuti confortano nel confermare l'ordinanza istruttoria 30.9.2004 con la quale non sono stati ammessi i mezzi di prova dedotti.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della attrice e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:


respinge tutte le domande attoree;

condanna l'attrice a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 12.7.2005

Il Giudice



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.